RISOLUZIONE ([1])

sull'impatto del commercio illegale di prodotti fitosanitari, sementi e altri fattori di produzione agricoli sulle economie dei paesi ACP

(2018/C 415/02)

L'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE,

— riunitasi a Bruxelles (Belgio) dal 18 al 20 giugno 2018,

— visto l'articolo 18, paragrafo 1, del suo regolamento,

— visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (accordo di Cotonou) ([2]), quale modificato nel 2005 e nel 2010 ([3]),

— visti il vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile e il documento conclusivo adottato dall'Assemblea generale dell'ONU il 25 settembre 2015, dal titolo «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Trasformare il nostro mondo: Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), in particolare il secondo degli obiettivi di sviluppo sostenibile ivi stabiliti, ossia porre fine alla fame, conseguire la sicurezza alimentare e una migliore alimentazione nonché promuovere l'agricoltura sostenibile ([4]),

— vista la relazione A/HRC/16/49 del relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione, dell'8 marzo 2011, dal titolo «Agroecology and the right to food» (L'agroecologia e il diritto all'alimentazione),

— vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE del 21 dicembre 2016 sulle sfide dell'agricoltura familiare e della produzione agricola su piccola scala nei paesi ACP,

— vista la risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2017 sui pesticidi a basso rischio di origine biologica ([5]),

— visto il paragrafo 56 della dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione relativa a un nuovo consenso europeo in materia di sviluppo — Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro, del 30 giugno 2017 ([6]),

— visto il regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante ([7]),

— viste la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ([8]), e la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ([9]),

— visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ([10]),

— visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ([11]),

— visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche ([12]),

---

([1]) Adottata dall'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE il 20 giugno 2018 a Bruxelles (Belgio).
([2]) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
([3]) GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.
([4]) Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/70/1.
([5]) Testi approvati, P8_TA(2017)0042.
([6]) GU C 210 del 30.6.2017, pag. 1.
([7]) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.
([8]) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
([9]) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.
([10]) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
([11]) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
([12]) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20140410&from=IT

— viste le decisioni ([13]), le risoluzioni e la dichiarazione della 106ª sessione del Consiglio dei ministri ACP, tenutasi il 5 e il 6 dicembre 2017,

— visti la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la risoluzione 70/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015 e il documento conclusivo del vertice sullo sviluppo sostenibile, dal titolo «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), in particolare l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 2,

— vista la Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), adottata nel 1952 per prevenire e impedire l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali ([14]),

— viste le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, in particolare la convenzione n. 170 in materia di sicurezza durante l'impiego delle sostanze chimiche sul lavoro ([15]) e la convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute in agricoltura ([16]),

— vista la relazione A/HRC/34/48 del relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione, del 24 gennaio 2017 ([17]),

— vista la pubblicazione, da parte dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), del documento intitolato «International Code of Conduct on Pesticide Management. Guidelines on Highly Hazardous Pesticides» (Codice di condotta internazionale sulla gestione dei pesticidi. Linee guida sui pesticidi altamente pericolosi) (Roma, marzo 2016),

— visti l'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS), del 1995 ([18]), e il codice di condotta internazionale sulla gestione dei prodotti fitosanitari o dei pesticidi, delle sementi e altri fattori di produzione agricoli (PPPSI),

— vista la dichiarazione della 9ª Conferenza ministeriale dell'OMC, tenutasi a Bali dal 3 al 6 dicembre 2013, sullo stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare ([19]),

— vista la relazione del 2009 elaborata dall'International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD), dal titolo «Agriculture at a crossroads» (L'agricoltura a un bivio) ([20]),

— vista la rete dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) sul commercio illegale di pesticidi,

— vista la relazione della commissione per lo sviluppo economico, le finanze e il commercio (ACP-EU/xxxxxx),

A. considerando che l'agricoltura svolge un ruolo chiave nello sviluppo sostenibile, nella riduzione della povertà e nell'eliminazione della fame nei paesi ACP;

B. considerando le raccomandazioni formulate dal relatore speciale delle Nazioni Unite per il diritto all'alimentazione nella sua relazione del 2011, dal titolo «Agroecology and the Right to Food» (L'agroecologia e il diritto all'alimentazione), da cui emerge come l'agroecologia abbia la capacità di raddoppiare la produzione alimentare in intere regioni nell'arco di dieci anni mitigando i cambiamenti climatici, riducendo la perdita di biodiversità e alleviando la povertà rurale;

C. considerando che lo sviluppo dell'agricoltura intensiva è caratterizzato dalla ricerca scientifica, generalmente controllata dall'industria agrochimica e farmaceutica, e dall'utilizzo di sostanze chimiche quali i PPPSI;

D. considerando che la comunità internazionale ha adottato una serie di strumenti legislativi per raggiungere un consenso internazionale sui PPPSI necessari per il commercio, la sicurezza alimentare e la salute umana; che, tuttavia, l'impiego a livello mondiale di prodotti illeciti negli alimenti, segnatamente pesticidi illegali, è in aumento e coinvolge reti criminali altamente sofisticate nonché la criminalità organizzata;

([13]) Decisione n. 12/CVI/18 relativa alle barriere non tariffarie.
([14]) https://www.ippc.int/en/history-of-the-ippc/
([15]) http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C170
([16]) http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C184
([17]) http://www.cms.int/sites/default/files/document/UN-Human%20Rights%20Council_AHRC3448_Adversive%20effects%20of%20pesticides.pdf
([18]) https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm
([19]) https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/desci38_e.htm
([20]) http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/Investment/Agriculture_at_a_Crossroads_Global_Report_IAASTD.pdf

E. considerando che, secondo le stime della FAO e dell'OMS, oltre il 30 % dei pesticidi venduti ogni anno nei paesi in via di sviluppo non è conforme alle disposizioni internazionali e spesso è erroneamente etichettato o sprovvisto di identificazione;

F. considerando che sul mercato è presente un'ampia gamma di prodotti illegali, segnatamente prodotti non autorizzati dalle autorità locali e prodotti contraffatti, scaduti o alterati, con imballaggio o etichetta falsi;

G. considerando che un utilizzo smisurato dei PPPSI incide negativamente sull'ambiente, sulla salute umana e sull'economia dei paesi interessati;

H. considerando che il rischio più evidente concerne la salute umana, in particolare le patologie otorinolaringoiatriche, cutanee, polmonari e digestive nonché i tumori, le cui vittime principali sono i giovani e le donne, più numerosi nel settore della produzione alimentare che si avvale dei PPPSI;

I. considerando che, secondo la relazione delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione, ogni anno i PPPSI provocano la morte di circa 200 000 persone per intossicazione acuta e che il 99 % dei casi si registra nei paesi in via di sviluppo;

J. considerando che l'impiego di pesticidi non conformi alle norme internazionali scalfisce la fiducia nei confronti dei prodotti agricoli e quindi la capacità di sviluppare ulteriormente le esportazioni;

K. considerando che i prodotti agrochimici autorizzati, compresi i pesticidi, comportano sfide per la sicurezza e rischi sanitari durante tutto il loro ciclo di vita, con conseguenze potenzialmente avverse durante le fasi di stoccaggio, trasporto, distribuzione e smaltimento; che i governi dei paesi ACP incontrano notevoli limitazioni nell'elaborazione di un quadro normativo efficace per i PPPSI, quali la mancanza di dati, risorse di bilancio e umane insufficienti e un'inadeguata applicazione delle leggi, il che favorisce il traffico illecito su vasta scala;

L. considerando che il traffico illecito riduce le possibili entrate fiscali, ostacola il controllo del flusso di cassa e svigorisce la fiducia nelle istituzioni pubbliche, rendendo così non ottimale l'accesso al capitale estero, elevando i premi per il rischio degli investimenti nelle attività nazionali e rallentando il ritmo dello sviluppo economico;

M. considerando che la maggior parte dei paesi ACP non dispone di una legislazione in materia di PPPSI, mentre i paesi che ne sono provvisti non hanno adottato una regolamentazione rigorosa e adeguata per scoraggiare il traffico illecito di tali prodotti;

N. considerando che molti utilizzatori di PPPSI non hanno ricevuto il livello d'istruzione o di formazione necessario per comprendere le caratteristiche tecniche di tali prodotti e pertanto ignorano i loro effetti disastrosi sulla salute, sull'economia e sull'ambiente;

O. considerando che le cause della proliferazione dei PPPSI illegali sui mercati ACP risiedono in parte nella liberalizzazione mondiale dei mercati agricoli, nel prezzo accessibile di tali prodotti, nella mancanza di formazione e di conoscenze, nell'inadeguatezza della legislazione e nell'assenza di controllo da parte dei paesi ACP;

1. ritiene che sia di fondamentale importanza elaborare una strategia chiara per lottare contro il commercio illegale di PPPSI e promuovere la sicurezza alimentare attraverso il sostegno alle soluzioni tecnologiche che conducono allo sviluppo di sementi locali adatte a una determinata zona climatica o geografica, e la produzione di PPPSI biologici; è dell'opinione che tale strategia debba essere basata su un sostegno a favore dell'agroecologia e dell'agricoltura familiare che rispettino l'ambiente e che favoriscano un'economia sociale e solidale;

2. esorta l'UE e gli Stati membri a concretizzare gli impegni assunti nell'ambito del consenso europeo in materia di sviluppo volti a sostenere l'agroecologia, anche mediante la finestra di investimenti per l'agricoltura del piano per gli investimenti esterni e del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, nonché a trasformare detti impegni in azioni concrete nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale, al fine di applicare lo spirito dell'Agenda 2030 e dell'accordo di Parigi sul clima;

3. osserva che, per trarre vantaggio dalle possibilità offerte dai PPPSI in termini di sviluppo agricolo, i paesi ACP dovrebbero:

(a) acquisire familiarità con i quadri normativi internazionali e nazionali che disciplinano i PPPSI;

(b) affrontare una serie di difficoltà strutturali che si frappongono alla promozione legale ed efficace di tali prodotti;

(c) individuare i rischi legati ai PPPSI al fine di prevenire e gestire l'impatto del commercio illegale di tali prodotti sulle loro economie e, infine, eliminarlo;

(d) vietare la fumigazione e fissare norme rigorose per la protezione dell'acqua e della biodiversità;

(e) fissare norme rigorose per proteggere la salute dei lavoratori esposti ai PPPSI, concentrandosi in particolare sulle donne e sulla formazione del personale sanitario in merito alle conseguenze che questi prodotti comportano per la salute;

4. chiede che sia promosso l'utilizzo di concimi biologici e che siano adottate pratiche agricole che impieghino quantità ragionevoli di PPPSI legali; invita ugualmente i paesi ACP a riflettere sull'impiego di sostanze autorizzate, di cui sono stati tuttavia provati gli effetti nocivi per l'ambiente, la biodiversità e la salute umana;

5. sottolinea la necessità di rafforzare conoscenze scientifiche e tecnologiche pubbliche che siano indipendenti dal settore privato, al fine di identificare gli attori, i gruppi criminali organizzati e le reti coinvolte nel commercio illegale di PPPSI, nonché di adottare misure concrete per prevenire e contrastare l'importazione, la vendita e l'utilizzo di pesticidi illegali;

6. sottolinea la necessità di un controllo governativo sulle esternalità dovute all'uso improprio di PPPSI;

7. chiede che vengano proibiti tutti i PPPSI nocivi per le api e gli altri impollinatori;

8. sottolinea la necessità di una revisione approfondita dei criteri di autorizzazione all'immissione in commercio dei PPPSI, al fine di garantire che la procedura sia basata su dati scientifici e prove indipendenti dall'industria e che il principio di precauzione prevalga in ogni circostanza;

9. insiste sulla necessità di stabilire misure per sanzionare i responsabili, all'interno sia delle imprese che dell'amministrazione, di qualsivoglia occultamento o manipolazione di dati finalizzati al rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio;

10. esorta a lottare efficacemente contro il traffico illecito e l'insicurezza alimentare mediante la fornitura di assistenza tecnica e finanziaria, nonché mediante l'impegno da parte degli Stati membri dell'UE a contrastare l'esportazione o il transito sul loro territorio di PPPSI contraffatti;

11. ribadisce la necessità imperativa di attività di sensibilizzazione e formazione destinate agli agricoltori, ai piccoli produttori e agli operatori commerciali in modo che assumano consapevolezza del problema dei PPPSI illegali, della loro inefficacia e della loro pericolosità;

12. constata che occorre divulgare le informazioni sui PPPSI al fine di consentire ai produttori, agli utilizzatori e ai consumatori di adottare abitudini prudenti in materia di sicurezza; ritiene che, a tal fine, le azioni di sensibilizzazione debbano avere un carattere collettivo e non essere limitate ai professionisti interessati;

13. evidenzia che i governi dei paesi ACP dovrebbero adottare misure volte a promuovere e rafforzare la legislazione, segnatamente attraverso la configurazione di un reato specifico al fine di applicare sanzioni penali nei confronti dei trasgressori, controllare i flussi di PPPSI illegali all'interno e all'esterno delle frontiere nonché creare laboratori adeguati e granai a livello nazionale per la conservazione delle colture locali che resistono meglio ai cambiamenti climatici;

14. invita le aziende che producono e commercializzano i prodotti in questione a presentarli in formati adatti agli agricoltori dei paesi ACP in termini di volume, concentrazione e confezionamento, in modo da facilitarne l'utilizzo e ridurre i costi e i rischi di esposizione, inalazione e ingerimento; raccomanda di predisporre processi efficienti per lo smaltimento dei rifiuti onde conseguire questi obiettivi;

15. insiste sulla necessità di stabilire sanzioni penali realmente dissuasive onde inibire l'immissione in circolazione e la vendita di prodotti contraffatti, falsificati o non conformi alle normative in vigore;

16. esorta a intensificare la cooperazione internazionale al fine di stabilire misure che prevedano sanzioni più rigide per la produzione, l'esportazione o l'importazione di prodotti contraffatti o illegali, nonché per il mancato rispetto delle norme che disciplinano la proprietà intellettuale;

17. invita i paesi ACP e gli Stati membri dell'Unione europea a rafforzare la loro reciproca assistenza amministrativa in materia doganale al fine di individuare, nel modo più preciso possibile, i flussi di trasporto e stoccaggio dei PPPSI contraffatti o adulterati e ad agire di concerto per arrestarli, in particolare attraverso consegne controllate e la creazione di squadre investigative comuni;

18. sostiene il rafforzamento dell'approccio regionale per contrastare più efficacemente la contraffazione, in quanto è fondamentale creare laboratori regionali nei paesi ACP e intensificare la cooperazione doganale e le reti per lo scambio di informazioni in materia di PPPSI tra i paesi ACP di una stessa regione;

19. sottolinea che la cooperazione regionale, in particolare il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni, consente di garantire una libera circolazione sicura e regolare, il che costituisce un aspetto essenziale di un mercato regionale e continentale;

20. raccomanda, nel quadro della cooperazione ACP-UE, di creare un fondo comune per la ricerca pubblica che garantisca indipendenza dal settore privato nonché lo sviluppo nei vari settori dell'agronomia, comprese l'istruzione secondaria e quella superiore in agraria, che servirà per potenziare la capacità dei paesi ACP di mettere in atto procedure nazionali di approvazione e certificazione dei PPPSI, nonché piani d'informazione e di formazione degli agricoltori in materia di colture biologiche;

21. chiede l'istituzione di un sistema pubblico obbligatorio, efficace e rigoroso per il controllo della qualità e la distruzione degli stock di cattiva qualità, in linea con le indicazioni specifiche dell'OMS e della FAO, e di un meccanismo di tracciabilità dei PPPSI, al fine di determinare la loro composizione e la loro origine nonché procedere alla loro identificazione;

22. incarica i suoi copresidenti di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio dei ministri ACP-UE, al Parlamento europeo, alla Commissione europea, al Consiglio europeo, all'Unione africana, al Parlamento panafricano, ai parlamenti regionali e nazionali, alle organizzazioni regionali attinenti ai paesi ACP nonché alla Banca europea per gli investimenti e alla Banca mondiale.